



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

N. 101\2022 R.G.

Prot. N° 23535
del 29.09.2022

Settore V-Polizia Locale

ORDINANZA
N. 83 DEL 28-09-2022

**Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E
PEDONALE IN VIA LISBONA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.
DISCIPLINA DEL TRAFFICO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che la "M.A. MARINELLI GROUP" con sede in San Salvo (CH), Via Nuova Circonvallazione n°5, è la Ditta esecutrice per l'effettuazione dei lavori di riqualificazione della Via Lisbona;

VISTA l'istanza del 27.09.2022 acquisita in pari data a mezzo email, con la quale l'impresa M.A. MARINELLI GROUP L., richiede la chiusura del traffico nel tratto di strada oggetto con esclusione per i residenti, in deroga a quella esistente, per poter effettuare i lavori di riqualificazione della Via Lisbona a far data dal 28/09/2022 fino al 21/12/2022 e comunque fino alla fine dei lavori;

RITENUTO di accogliere l'istanza suddetta prescrivendo che l'occupazione avvenga a norma del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. nonché in conformità alla concessione di cui all'art. 67, comma 5° del D.P.R. n. 495/1992;

RILEVATO che durante l'occupazione del tratto stradale interessato appare necessario salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e ritenuto pertanto di sospendere la circolazione nel tratto interessato dai predetti lavori con apposizione della segnaletica a norma del D.Lgs. 285/1992 e del Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 495/1992 con riferimento, in particolare, all'art. 42, comma 3 lett. b) e c) - che **dovranno essere collocati a cura della Ditta esecutrice dei citati lavori di riqualificazione della Via Lisbona;**

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.;

RAVVISATA la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini, temporaneamente, la circolazione stradale a modifica di quella vigente, al fine di garantire l'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori di cui in precedenza;

CONSIDERATO che i lavori avranno inizio in data 28 settembre 2022 così come comunicato dal titolare dell'Impresa Esecutrice;

DATO ATTO che l'esecuzione dei lavori saranno eseguiti dalla ditta "M.A. MARINELLI GROUP" con sede in San Salvo (CH), Via Nuova Circonvallazione n°5,

VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e ss.mm.;

VISTO il D.P.R. 495/92 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice Della Strada) e

ss.mm;

VISTO l'articolo 8, comma 3° della Legge n. 241/1990 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il contratto di appalto n° 203 del 08/09/2022;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in virtù del Decreto Sindacale n. 03 del 03/01/2022 "Attribuzione al Comandante di P. L., Cap. Corrado Tomei, la responsabilità dei servizi, dei compiti e funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267";

ORDINA

Al fine di garantire l'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori di riqualificazione della Via Lisbona, dal 28/09/2022 al 21/12/2022 e comunque fino alla fine dei lavori, la circolazione stradale, in deroga a quella esistente, è così disciplinata:

- 1) Chiusura al traffico veicolare e pedonale, con esclusione per i residenti in Via Lisbona;
- 2) L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione veicolare nel tratto di strada cui sopra;
- 3) Che i lavori vengano effettuati sulla base dell'atto di concessione di occupazione stradale, dalle norme generali e specifiche relative alle occupazioni stradali, con eventuali ulteriori indicazioni in esecuzione del presente provvedimento che verranno impartite dal Comando di Polizia Locale a tutela della sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

Corre l'obbligo precisare che:

- L'esecutività di tale provvedimento è rigorosamente subordinata alla presenza di segnali STRADALI adottati dalla Ditta Esecutrice e così specificati: 1) all'ingresso di Via Lisbona da Via Belvedere a circa 300 mt dal cantiere, si provvederà all'istallazione di un cavalletto con indicazione "strada chiusa" per lavori, segnale di divieto di transito con segnalatore luminoso e barriera bianco/rossa; 2) all'ingresso di Via Lisbona da Via Ciafarda altezza civico 13 si provvederà all'istallazione di un cavalletto con indicazione "Strada Chiusa" per lavori, con segnalatore luminoso;
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché agli obblighi previsti dall'art. 21 del C.D.S.. A tal proposito, alla Ditta esecutrice viene demandato l'obbligo dell'apposizione nel tratto di strada interessato, di specifica segnaletica prevista per i cantieri stradali in ossequio alla disciplina della circolazione stradale prevista dal presente atto e dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e ben visibile in entrambe le direzioni di marcia.

Ai sensi dell'art.21 C.D.S ed art. 36 Regolamento al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.) in ordine alla visibilità notturna del cantiere stradale, qualora lo stesso rimanga attivo, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore Rosso a luce fissa.

DEMANDA

Al Responsabile dei lavori della ditta esecutrice "M.A. MARINELLI GROUP" di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica relativa alle limitazioni e prescrizioni

introdotte dal presente provvedimento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Al Corpo di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.gs 285/92 e ss.mm.

AVVERTE ALTRESI':

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo:

- ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/1992;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di L'Aquila entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune nonché nei consueti modi di diffusione;
- all'ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di San Giovanni Teatino;
- alla locale Stazione dei Carabinieri PEC: stch3211a0@carabinieri.it .
- all'impresa esecutrice "M.A. MARINELLI GROUP":

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to (Cap. Corrado Tomei)

